

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Membro designato dalla Banca d'Italia

[REDACTED]

Membro designato dalla Banca d'Italia

[REDACTED]

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

[REDACTED]

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 17/09/2020

Esame del ricorso n. 0396825/2020 del 18/03/2020

proposto [REDACTED]

[REDACTED]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) [REDACTED]	Presidente
(MI) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 18 marzo 2020, la società ricorrente chiede che sia dichiarata la declaratoria di illegittimità della procedura e della segnalazione alla CAI – segmento ASA – con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 10.000,00, vale a dire in misura pari alla sanzione amministrativa comminata, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali equitativamente determinati. Deduce a tal fine di aver verificato di essere iscritta alla CAI – Segmento ASA – dopo la notifica di due ordinanze prefettizie di ingiunzione per violazione dell'art. 2, e successivamente dell'art. 1, della l. n. 386 del 1990, apprendendo che le ordinanze sono riferibili a sei assegni bancari, tratti sul proprio conto corrente, emessi tra il dicembre 2014 ed il marzo 2015, di cui i primi quattro non risultano pagati per difetto di provvista e gli ultimi due per revoca dell'autorizzazione. Contesta in particolare che con riferimento ai primi quattro assegni l'intermediario abbia omesso di inviare alla società ed all'allora rappresentante legale le comunicazioni prescritte dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990, posto che le note di preavviso depositate dall'intermediario presso la prefettura non risultano inviate a mezzo raccomandata a/r, telegramma o altro mezzo di cui siano certe le date di spedizioni e di ricezione.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine di aver correttamente inviato i quattro avvisi tra dicembre 2014 e gennaio



2015 al domicilio di corrispondenza risultante dal contratto di conto corrente e che tali preavvisi sono successivamente ritornati al mittente in quanto inesitati o per compiuta giacenza. Contesta quindi che la società ricorrente non ha mai inviato alcuna comunicazione ufficiale di variazione del domicilio eletto ai sensi dell'art. 9-*bis* della l. n. 386 del 1990 e che pertanto i mancati recapiti non possono essere imputati al mittente, avendo agito con diligenza inviando il preavviso di segnalazione al domicilio CAI eletto dal cliente.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente eccepisce che l'intermediario fosse a conoscenza del nuovo indirizzo, avendolo indicato nell'informativa alla prefettura del 24 giugno 2015 ed avendo utilizzato lo stesso per l'invio della comunicazione periodica relativa al conto corrente. Ribadisce inoltre che l'intermediario non ha inviato il preavviso all'allora rappresentante legale.

Con le controrepliche, l'intermediario ribadisce nella sostanza quanto già dedotto ed evidenzia che alla data di spedizione dei preavvisi, avvenuta a dicembre 2014 e gennaio 2015, la società ricorrente non aveva fatto pervenire alcuna comunicazione di variazione dell'indirizzo contrattuale. Precisa in particolare che i documenti inviati al nuovo indirizzo sono tutti successivi rispetto all'invio dei preavvisi di segnalazione oggetto di contestazione. Infine, quanto ai preavvisi di revoca inviati all'allora legale rappresentante, deduce che questi sono stati validamente inviati all'indirizzo eletto dal traente ai sensi dell'art. 9-*bis* della l. n. 386 del 1990.

DIRITTO

Il ricorso, con cui la società ricorrente contesta la legittimità della segnalazione alla CAI – segmento ASA – per mancanza del presupposto procedurale ed in particolare per mancanza del preavviso che funge da presupposto necessario, ai sensi dell'art. 9-*bis* della l. n. 386 del 1990, affinché il trattario possa iscrivere il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-*bis* della l. n. 386 del 1990, è infondato.

Occorre a tal fine considerare che l'intermediario resistente ha dedotto e provato di aver inviato i suddetti preavvisi all'indirizzo a tal fine comunicato dal cliente, dovendosi quindi ritenere pienamente soddisfatto il suddetto presupposto della iscrizione in CAI. In tale contesto, del tutto irrilevante è la contestazione della società ricorrente la quale eccepisce il cambio di sede e la conoscenza dell'intermediario resistente del nuovo domicilio, ritenendo quindi che al nuovo indirizzo andassero recapitate tutte le comunicazioni e preavvisi, potendosi a tal fine rilevare che quand'anche così fosse i preavvisi dovevano in ogni caso essere recapitati presso il domicilio eletto (in questo senso vd. ABF – Coll. Milano n. 2181 del 2012). Si deve infatti ricordare che ai fini del preavviso in questione, ogni variazione di indirizzo risulta irrilevante se non comunicata dal cliente, come si evince dall'art. 9-*ter* della l. n. 386 del 1990, laddove si prevede espressamente che "All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis. 2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento". Si deve pertanto affermare che l'intermediario resistente in nessun caso avrebbe potuto indirizzare i preavvisi ad un domicilio diverso rispetto a quello formalmente comunicato dal cliente, il quale non ha comunicato il mutamento di indirizzo nelle forme previste dalla disposizione normativa dinnanzi citata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA